

N.R.G. 774/2025



TRIBUNALE DI LODI

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA

tra

ANTONINO PISANA

PARTE RICORRENTE

e

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PARTE RESISTENTE

Oggi 05/02/2026, alle ore **10:01**, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi:

Per ANTONINO PISANA, l'Avv. PUCETTI ELISA.

Per INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE è presente l'avv. BOTTANI in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, per delega orale.

Il Giudice,

ritenuta la causa documentale e matura per la decisione,

p.q.m.

invita le parti alla discussione.

Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento del ricorso. Contesta quanto addotto da INPS. Fa presente che sarebbe stata formulata una sola domanda per le modalità di liquidazione del periodo di iscrizione INPS trasferito a INPDAL. Evidenzia che la giurisprudenza menzionata da INPS riguarderebbe altre e differenti fattispecie.

Rappresenta che il trasferimento era all'epoca (in gestione INPDAL) era necessario per avere i requisiti pensionistici INPDAL e per l'accesso alla pensione.

Con la soppressione dell'INPDAL il legislatore istituì il sistema *pro-rata* rendendo inutile e dannoso il trasferimento. I requisiti pensionistici sarebbero maturati sommando le due anzianità contributive.

Evidenzia che INPS interpreta la disposizione sulla base di una circolare nel senso di ritenere che il periodo trasferito – anche se di iscrizione INPS – sarebbe inglobato nella quota INPDAL con un criterio penalizzante. PISANA chiede che venga applicata la clausola di garanzia insita nel regime INPDAL, ritenendo *in re ipsa* la parità di condizioni.

La Cassazione, come evidenzia, si contraddirebbe e non tratterebbe adeguatamente la questione di costituzionalità.

La differenza, a suo dire, non andrebbe valutata all'epoca del trasferimento.

Chiede di valutare questo aspetto specifico di costituzionalità della disposizione.

Parte resistente contesta quanto *ex adverso* argomentato, discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto integrale del ricorso.

Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti

Il Giudice

Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.



Il Giudice
dott. Francesco Manfredi





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LODI**

Sezione Lavoro

Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **774/2025** promossa da:

ANTONINO PISANA (c.f. PSNNNN58B14F205L), rappresentato e difeso dal prof. avv. Paolo Tosi (c.f. TSOPLA43C25B832S) e dall'avv. Elisa Puccetti (c.f. PCCLSE76M46E715C), elettivamente domiciliato in Milano, Via Paleocapa, n. 6,

Parte ricorrente

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO (c.f. TRZMRB67L24H224F), elettivamente domiciliato in Lodi, Via Besana n.4,

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 442 c.p.c., PISANA ANTONINO, premesso in punto di fatto che: a) nel corso della propria carriera lavorativa è stato iscritto sia all'INPS sia all'INPDAI; b) è stato iscritto a INPS nei seguenti periodi: dal 1° novembre 1980 al 31 dicembre 1980; dal 1° febbraio 1981 al 31 dicembre 1982; dal 1° gennaio 1984 al 15 novembre 1989; dal 1° febbraio 1995 al 5 maggio 1995; dal 1° febbraio 2001 al 13 aprile 2018; dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2019; c) è stato iscritto all'INPDAI nei seguenti periodi: dal 16 novembre 1989 al 31 gennaio 1995; dal 15 maggio 1995 al 14 febbraio 2001; d) durante il periodo di iscrizione INPDAI ha trasferito a tale Istituto, ai sensi dell'art. 5 L. n. 44/1973, i contributi già versati all'INPS sino al novembre 1989; e) ha riscattato presso la gestione INPDAI il servizio militare svolto nel periodo 2 gennaio 1983 - 1° gennaio 1984; f) nel dicembre 2024 ha presentato domanda di pensione con decorrenza dal 1° marzo 2025; g) con provvedimento del 4 febbraio 2025 INPS ha accolto la domanda liquidando la pensione con criterio *pro rata* ex art. 42 L. n. 289/2002, determinando un importo mensile lordo pari ad € 14.744,03; h) la pensione è stata liquidata applicando ai periodi di contribuzione INPS oggetto di trasferimento ex art. 5 L. n. 44/1973 la disciplina e i parametri ex INPDAI, motivo per il quale il ricorrente ritiene di essere stato penalizzato, come verificato tramite simulazioni effettuate con *software* cosiddetto CARPE; i) se i contributi già versati all'INPS e trasferiti all'INPDAI non fossero stati valorizzati nella quota ex INPDAI ma computati nella quota INPS, la pensione *pro rata* sarebbe risultata maggiore e pari all'importo mensile di € 16.822,94; l) la clausola di salvaguardia "*a parità di condizioni*" ex art. 3, comma 4, d.lgs. n. 181/1997, opererebbe nel regime



pro rata ex art. 42 L. n. 289/2002, con riferimento ai periodi trasferiti ex art. 5 L. n. 44/1973, dando diritto ad un trattamento non inferiore a quello di cui all'AGO; m) esperito senza esito il ricorso amministrativo, ha adito quindi il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare il diritto del dott. Antonino Pisana a fruire di un trattamento pensionistico non inferiore a quello previsto dall'assicurazione generale obbligatoria con riferimento ai periodi di contribuzione INPS oggetto di trasferimento ex art. 5, L. n. 44/1973 e, per l'effetto, condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riliquidare la pensione del dott. Antonino Pisana applicando la disciplina INPS alle quote pensionistiche corrispondenti ai periodi oggetto di trasferimento ex art. 5, L. n. 44/1973 nell'importo mensile di € 16.822,94 ed a corrispondere al medesimo le differenze pensionistiche sino ad oggi maturate; in subordine, sospendere il presente giudizio e rimettere alla Corte Costituzionale, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di costituzionalità dell'art. 42, comma 3, L. n. 289/2002 per violazione degli artt. 3 e 38 della Carta costituzionale nella parte in cui dispone l'applicazione della disciplina INPDAl per i periodi trasferiti dall'INPS all'INPDAl ai sensi dell'art. 5, L. n. 44/1973."

In punto di diritto, il ricorrente ha argomentato: - del quadro normativo anteriore e successivo alla L. n. 289/2002; - della clausola di salvaguardia prevista dal d.lgs. n. 181/1997, art. 3 comma 4; - del trasferimento gratuito dei contributi da INPS a INPDAl e viceversa; - della successiva soppressione dell'INPDAl (art. 42 della L. n. 289/2002); - della applicazione indistinta del criterio del *pro rata* a tutti i soggetti anche con periodi di iscrizione a INPDAl; - delle modalità di determinazione della retribuzione costituente la base imponibile per la pensione a seconda dell'iscrizione o no a INPDAl alla data del 31.12.2002; - dell'incompatibilità della pensione *pro rata* con la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 3, comma 4 del d.lgs. n. 181/1997, affermata da INPS; - degli orientamenti in materia della giurisprudenza di legittimità circa l'applicazione del criterio *pro rata* e la compatibilità della clausola di salvaguardia con la pensione *pro rata*; - della posizione contributiva con l'iscrizione all'INPS e all'INPDAl nei rispettivi periodi dedotti; - del trasferimento a INPDAl dei contributi INPS nel periodo dal novembre 1980 al novembre 1989; - della liquidazione della pensione secondo il criterio del *pro rata*; - della penalizzazione al montante della pensione data dall'applicazione del criterio di liquidazione INPS al periodo di iscrizione trasferito ai sensi dell'art. 5, L. n. 44/1973; - di quanto introdotto dalla L. n. 289/2002 sul riconoscimento di una pensione unitaria in regime di *pro rata*, con cumulo delle anzianità contributive maturate nelle diverse gestioni; - dell'irragionevolezza del computo nella quota di pensione INPDAl dei contributi INPS versati secondo il regime INPS, anziché nella quota di pensione INPS; - dell'applicabilità della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 3, comma 4 del d.lgs. n. 181/1997, che prevederebbe che le quote di contributi INPS trasferiti a INPDAl nella vigenza della disciplina anteriore alla L. n. 289/2002 non dovrebbero essere inferiori rispetto alla liquidazione che avrebbero secondo la disciplina INPS, secondo una interpretazione dell'art. 42 della L. n. 289/2002 che, secondo la tesi, sarebbe preferibile in quanto rispondente alla lettera della norma e improntata a ragionevolezza. In subordine, il



ricorrente prospetta una questione di costituzionalità dell'art. 42 comma 3 della L. n. 289/2002 per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, perché la sua applicazione, con esclusione della clausola di salvaguardia suddetta, determinerebbe una disparità di trattamento tra lavoratori che hanno effettuato trasferimenti di contribuzione ai sensi della L. n. 44/1973 e lavoratori che tali trasferimenti non hanno svolto.

Ha concluso come sopra riportato.

Si è costituito in giudizio l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), contestando le avverse deduzioni e insistendo per la correttezza del criterio di liquidazione adottato ai sensi dell'art. 42 L. n.289/2002, richiamando la prassi amministrativa e la giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché deducendo l'infondatezza della domanda attorea; ha concluso per il rigetto integrale del ricorso.

La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti.

All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione e ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.

PISANA ANTONINO agisce nel presente giudizio per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico liquidato dall'INPS con decorrenza 1° marzo 2025, deducendo l'erroneità del criterio di valorizzazione dei periodi di contribuzione originariamente maturati presso l'INPS e successivamente trasferiti all'INPDAI ai sensi dell'art. 5 L. n. 44/1973, nonché invocando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 181/1997, in relazione al regime *pro rata* previsto dall'art. 42 L. n. 289/2002.

INPS contesta la fondatezza della domanda, evidenziando che la pensione del ricorrente è stata determinata in applicazione dell'art. 42 L. n. 289/2002 mediante calcolo *pro rata* e somma delle quote, includendo nella quota riferita al regime *ex* INPDAI la contribuzione già trasferita a tale gestione su domanda dell'interessato; deduce inoltre che non è configurabile un diritto alla "*retrocessione*" dei contributi trasferiti e che la clausola di salvaguardia opera solo alle "*medesime condizioni*".

I fatti rilevanti ai fini del decidere non sono in contestazione ai sensi dell'art. 115 primo co. c.p.c. e risultano dai documenti; in particolare, risulta dagli atti che: - il ricorrente, *ex* Dirigente di aziende industriali, ha maturato periodi di iscrizione sia presso l'INPS sia presso l'INPDAI (doc. 1 ric.), in particolare, presso l'INPS ha maturato il periodo di contribuzione dal 1.11.1980 al 31.12.1980, dal 1.02.1981 al 31.12.1981, il periodo dal 1.01.1982 al 31.12.1982, dal 1.1.1984 al 15.11.1989 compresi (doc. n. 3 res.; doc. n. 1 ric.); - il ricorrente è stato iscritto all'INPDAI nei periodi dal 16.11.1989 al 31.01.1995 e dal 15.05.1995 al 14.02.2001 (doc. 1 ric.); - in data 14.04.1998 il ricorrente ha presentato domanda, ai sensi dell'art. 5 L. n. 44/1973, di trasferimento presso l'INPDAI della contribuzione maturata presso l'INPS sino al 15 novembre del 1989 (doc. 2 ric.; doc. n. 4 res.; doc. n. 3 res. cit.); - il ricorrente ha presentato domanda di pensione con decorrenza 1° marzo 2025 e l'INPS ha liquidato la prestazione, con provvedimento del 4 febbraio 2025, applicando il criterio *pro rata ex* art. 42 L. n. 289/2002 (doc. 4 ric.; doc. nn. 1, 2 res. cfr. con doc. n. 5 ric.).



A fondamento della pretesa, il ricorrente produce un proprio conteggio (doc. n. 6 ric.), deducendo che, ove i periodi originariamente presso l'INPS e trasferiti *ex art.* 5 L. n. 44/1973 fossero valorizzati nella quota del cosiddetto FPLD (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti) anziché nella quota *ex* INPDAI, la pensione risulterebbe maggiore e pari ad € 16.822,94 lordi mensili; invoca, in ogni caso, l'operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 181/1997.

La domanda ha ad oggetto la riliquidazione della pensione nei termini sopra indicati in via principale con, in via subordinata, una rimessione alla Corte costituzionale della paventata questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 3, L. n. 289/2002.

L'art. 42 L. n. 289/2002 (rubricato “*confluenza dell'INPDAI nell'INPS*”) ha disposto la soppressione dell'INPDAI e la confluenza delle relative posizioni assicurative nell'INPS, “*che succede nei relativi rapporti attivi e passivi*”, prevedendo, al comma 3, che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali sia uniformato a quello degli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti nel rispetto del principio del *pro rata*, con effetto dal 1° gennaio 2003.

Il comma 3 della disposizione stabilisce, per quanto di ragione, che, per i lavoratori già assicurati presso l'INPDAI, l'importo della pensione è determinato dalla somma: “*a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto*”.

In via preliminare, occorre distinguere il trasferimento della contribuzione dall'INPS all'INPDAI disposto, su domanda dell'assicurato, dall'art. 5 L. n. 44/1973, dalla successiva confluenza *ex lege* delle posizioni assicurative INPDAI nell'INPS conseguente alla soppressione dell'INPDAI, ad opera dell'art. 42 comma 1 della L. n. 289/2002.

Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente abbia chiesto ed ottenuto, in epoca antecedente alla soppressione dell'INPDAI (soppresso a decorrere dal 1.1.2003, data di entrata in vigore della legge, v. art. 42 comma 1 della L. n. 289/2002), il trasferimento presso tale gestione della contribuzione originariamente maturata presso l'INPS sino al novembre 1989. Per effetto di tale trasferimento, detta contribuzione è divenuta parte integrante della posizione assicurativa INPDAI del ricorrente. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 42 cit., la contribuzione così accreditata nella gestione INPDAI è confluita dall'INPS con evidenza contabile separata e deve essere valorizzata nella quota di pensione riferita alle anzianità acquisite sino al 31 dicembre 2002, secondo le regole del regime *ex* INPDAI. Non è configurabile, infatti, un



diritto del ricorrente alla “retrocessione” della contribuzione trasferita, non previsto da alcuna norma; pertanto, correttamente detti contributi sono stati valutati nella quota INPDAI ai fini della liquidazione della pensione dovuta, in applicazione del principio del *pro rata* (così, Cass., sez. lav., 15/09/2020, n. 17706).

La Corte di Cassazione, di recente, ha ribadito l'applicazione del criterio proprio del sistema INPDAI, contrariamente alla paventata disparità di trattamento (non potendosi assumere come tale, dacché il regime differenziato opera su volontà dell'interessato), che *“il trasferimento dei contributi dall'AGO all'INPDAI, avvenuto su richiesta del ricorrente e prima della soppressione dell'INPDAI, non conferisce diritto alla loro retrocessione, né può configurarsi un trattamento differenziato rispetto a chi non ha effettuato tale trasferimento. I contributi trasferiti devono essere valutati nella quota INPDAI ai fini della liquidazione della pensione dovuta, in applicazione del principio del pro rata”* (così, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 25/11/2025, n. 30926 menzionata da INPS, v. doc. n. 15 res.).

È, dunque, infondata la deduzione attorea secondo cui, ove il trasferimento *ex art. 5 L. n. 44/1973* non fosse intervenuto, i periodi contributivi in questione avrebbero dovuto essere computati nella quota INPS con i criteri diversi e la pensione sarebbe risultata pari ad € 16.822,94 mensili. Tale deduzione si fonda su una ricostruzione meramente ipotetica della posizione assicurativa, incompatibile con l'assetto giuridico definitivamente consolidatosi per effetto della scelta effettuata dall'interessato in costanza di vigenza dell'INPDAI.

Ciò chiarito, deve esaminarsi la domanda del ricorrente nella parte in cui invoca la clausola cosiddetta di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 181/1997 (rubricato *“modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche”*), secondo cui: *“l'importo del trattamento pensionistico complessivo non può comunque risultare inferiore a quello previsto, alle medesime condizioni, dall'assicurazione generale obbligatoria”*.

Tale clausola cosiddetta di salvaguardia esclude che il trattamento pensionistico complessivo degli iscritti a tale ente INPDAI possa risultare inferiore a quello previsto dall'assicurazione generale obbligatoria, cosiddetta AGO (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/08/2024, n. 22059).

In punto di diritto, va premesso che la clausola di salvaguardia è stata ritenuta compatibile con il regime del *pro rata* introdotto dall'art. 42, L. n. 289/2002, nel senso che la liquidazione della quota riferita alle anzianità maturate sino al 31 dicembre 2002 deve avvenire secondo le regole del previgente regime INPDAI, ivi compresa la clausola di garanzia (così, Cass., sez. lav., 31/05/2018, n. 13980¹; si veda Cass. civ., Sez. lavoro,

¹ Cfr. la parte motiva di tale sentenza: *“[...] dovendo ritenersi, al contrario che, in mancanza di diversa regolamentazione contenuta nell'art. 42 cit., la liquidazione della quota a) come della quota b) debbano avvenire in base a tutte le norme vigenti nel corrispondente regime normativo; talché, come correttamente osservato [...], si evince dalla L. n. 289 del 2002 che la liquidazione della prima quota maturata fino al 31/12/2002 debba essere effettuata secondo le regole INPDAI; e quindi necessariamente anche in base alla regola di salvaguardia di cui al D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 4. Infatti, nel concetto di uniformità del trattamento “nel rispetto del principio del pro rata”, previsto espressamente dalla legge come regola di carattere generale (cfr. sentenza 26567/2016), è implicato il rispetto della disciplina in base alla quale la liquidazione della corrispondente quota debba essere effettuata; come del resto [...] ha affermato in altre occasioni stabilendo che il principio del pro rata imponga di determinare tante quote di pensione in relazione a ciascun periodo di*



Sentenza, 27/02/2017, n. 4897; si veda la recente e citata Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/08/2024, n. 22059).

Tuttavia, la medesima giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'operatività della salvaguardia presuppone un giudizio comparativo "*a parità di condizioni*", il quale non può essere fondato su mere simulazioni astratte o su conteggi che presuppongano una diversa imputazione dei periodi contributivi rispetto a quella imposta dal sistema dell'art. 42 cit., ma richiede l'allegazione e la prova, da parte di chi invoca la garanzia, degli elementi necessari a verificare che - tenuto conto delle diverse retribuzioni pensionabili, dei massimali e della contribuzione dovuta e versata nei due differenti regimi - la quota liquidata secondo i criteri INPDAI risulti effettivamente inferiore a quella conseguibile secondo i criteri AGO, trattandosi di elemento costitutivo previsto dalla legge (così, Cass., sez. lav., 15/09/2020, n. 17706; conforme Cass., sez. lav., 27/02/2017, n. 4897; conforme, si veda la parte motiva di Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 25/11/2025, n. 30926, menzionata da INPS, cfr. doc. n. 15 res.).

Il giudizio comparativo, in ultima analisi, deve considerare la contribuzione realmente versata nel periodo di riferimento e non solo l'anzianità e la retribuzione, sul presupposto delle differenti retribuzioni pensionabili secondo i due regimi (INPDAI e AGO), compresi i massimali, oltre che delle differenti contribuzioni (inferiori, nel caso dell'INPDAI), dimostrando che la quota *ex art. 42 cit.*, liquidabile secondo i criteri INPDAI, sarebbe inferiore alla quota da calcolarsi con i criteri AGO.

Nel caso di specie il ricorrente non ha documentato adeguatamente tale discrasia, poiché manca un prospetto analitico contenente la contribuzione effettivamente versata nei periodi di riferimento presso l'INPS (ben differente dalla retribuzione pensionabile ricostruita virtualmente nella relazione del consulente di parte), e riguardante gli anni di riferimento relativi al periodo di contribuzione (e non le annualità successive al 2001 di cui alla relazione di parte, doc. n. 6 ric.) e quale sarebbe in ipotesi l'importo della contribuzione dovuta nel regime AGO nel periodo di iscrizione a INPDAI per gli anni di riferimento, prima del trasferimento, in modo da garantire un sicuro raffronto tra le poste (contribuzione INPS trasferita a INPDAI, criterio *pro rata* e criterio AGO) in ossequio alla clausola di salvaguardia.

Anche dal prospetto di sintesi allegato alla relazione del consulente di parte, piuttosto, non emergono elementi utili a ritenere raggiunta la prova delle "*medesime condizioni*" richiesta dalla clausola di salvaguardia (doc. n. 6 cit.).

anzianità maturato secondo il sistema rispettivamente in vigore. Talché la pensione del ricorrente va calcolata in base alle diverse regole vigenti presso i due istituti ed alle relative contribuzioni versate.

Deve pertanto ritenersi che, in applicazione del principio di salvaguardia, il trattamento pensionistico spettante all'assicurato ex INPDAI, in relazione alla quota a), non può essere inferiore a quello previsto alle medesime condizioni dall'assicurazione generale obbligatoria anche ai fini della determinazione dell'importo del trattamento pensionistico complessivo" (cfr. parte motiva di Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 31/05/2018, n. 13980).



Né nel ricorso il ricorrente elenca la contribuzione versata per gli anni di riferimento, limitandosi a dedurre il periodo (pacifico) di iscrizione all'INPS e la quota di cosiddetta "*pensione retributiva*" computata utilizzando il criterio INPDAI del *pro rata* al periodo di iscrizione ad INPS, ma senza riferimento agli anni di rilievo di iscrizione INPS.

Anche la questione di illegittimità costituzionale paventata dal ricorrente non merita di essere condivisa: è evidente la differenza di situazione di chi volontariamente ha chiesto il trasferimento dei contributi INPS goduti, rispetto a chi non si sia avvalso di tale facoltà o di chi abbia versato interamente e sempre i contributi all'INPS o ancora con riferimento agli altri settori indicati dal ricorrente aventi una loro specifica disciplina. La diversità di trattamento non lede il principio uguaglianza quando si pone come mero fatto collegato al fluire del tempo, soprattutto se tale trattamento viene opzionato in base a una scelta volontaria e (all'epoca) consapevole del ricorrente, che non può dolersi a posteriori delle conseguenze "*svantaggiose*" riferibili a una modifica normativa sopravvenuta che ha soppresso l'INPDAI.

Non è, inoltre, esposto sotto quale profilo vi sarebbe violazione dell'art. 38 Cost., non ravvisandosi lesione delle aspettative pensionistiche del ricorrente (si veda parte motiva di citata Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., del 25/08/2020, n. 17706).

Il ricorso, dunque, merita integrale rigetto.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).

La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura di previdenza della causa; - le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata; - l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); - i risultati conseguiti; - ciascuna delle fasi del giudizio (detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta il ricorso di PISANA ANTONINO;
- condanna altresì il ricorrente al pagamento in favore di I.N.P.S. delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Così deciso in Lodi, il 5 febbraio 2026

Il Giudice del Lavoro
dott. Francesco Manfredi



NOTA

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.

